



DELIBERAZIONE DI GIUNTA CAMERALE N. 36 DEL 28/12/2018

Oggetto: Revisione Ordinaria Partecipate ex art. 20 D. Lgs 175/2016:
provvedimenti

Il Presidente illustra la proposta di delibera che di seguito si riporta.

Vista la Legge n.580/93 recante “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, come modificata dal Decreto Legislativo n.219/16;

Visto il D. Lgs n. 175/2016 recante il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” come modificato dal D. Lgs. n. 100/2017;

Visto il Decreto Legislativo n.165/01, contenente norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la Delibera del Consiglio Camerale n. 2 del 22 ottobre 2018 con la quale è stato eletto il dr. Ciro Fiola quale Presidente della CCIAA di Napoli;

Vista la Delibera del Consiglio Camerale n. 3 del 15 novembre 2018 con la quale sono stati eletti i componenti della Giunta Camerale della CCIAA di Napoli;

Visto il Regolamento per il funzionamento della Giunta camerale approvato con Deliberazione di Giunta n. 52 del 21 maggio 2001;

Visto il Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione di Giunta n. 178 del 20 ottobre 2011;

Richiamata la Determina Segretariale n. 94 del 23/02/2018 con la quale la dr.ssa Ilaria Desiderio è stata individuata quale supplente nel caso di assenza o impedimento del Dirigente Area Affari generali – Programmazione;



Vista la legge 241/90 e s.m.i.;

Richiamato l'art. 2 della legge n. 580/93, come da ultimo modificato dal d. lgs 219/16 relativo ai compiti e alle funzioni della CCIAA;

Il Responsabile dell'Ufficio Partecipate, sotto il controllo del Dirigente dell'Area Affari Generali – Programmazione dr.ssa Ilaria Desiderio, che ne attesta la regolarità del procedimento svolto, la correttezza per i profili di competenza, la veridicità degli atti richiamati e la loro esistenza presso l'ufficio istruttore, avanza la seguente relazione istruttoria.

Con deliberazione n. 41 del 17 aprile 2015, pubblicata all'Albo dell'Ente in data 8 giugno 2015, la Giunta Camerale, approvava, ai sensi dell'art. 1, comma 611 e ss. L. 23.12.2014 n. 190, il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, effettuando una disamina alla luce dei criteri indicati dalla norma, verificando la partecipazione alla luce del criterio di "indispensabilità" della partecipazione per il conseguimento delle finalità istituzionali.

Con determinazione n. 32 del 30 marzo 2016 il Commissario Straordinario della CCIAA di Napoli approvava la relazione sui risultati conseguiti, ex art. 1, commi 611 e ss. della legge 23.12.2014 n. 190, trasmessa alla Sez. Regionale della Corte dei Conti con nota PEC prot. 1053 del 04/04/2016.

Con le determinazioni del Commissario Straordinario n. 87 del 29 settembre 2017 e n. 90 del 10 ottobre 2017 la CCIAA di Napoli approvava il piano di razionalizzazione straordinario delle società partecipate dalla stessa possedute alla data del 23 settembre 2016; tale provvedimento, a seguito di modifiche rilevanti intervenute dopo ottobre 2017, è stato da ultimo integrato e modificato con la determina Commissariale n. 131 del 25/09/2018: i risultati di questi provvedimenti, sono riportati, sotto forma di schema, nella pagina seguente.



Azioni intraprese		Denominazione società	% quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi (gg/mm/aaaa)
MANTENIMENTO		Ecocerved Scarl	0,31%	n.a.
		Ic Outsourcing Scarl	0,877%	n.a.
		Infocamere Scpa	1,459%	n.a.
		Stazione Sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti Srl	33,33%	n.a.
		Tecnoservicecamere Scpa	1,233%	n.a.
RAZIONALIZZAZIONE	CONTENIMENTO DEI COSTI	Borsa Immobiliare Srl Unip.	100%	25/09/2018
	CESSIONE O RECESSO	Centro Agro-Alimentare di Napoli Scpa	9,09%	Non Definibile
		Ceinge Biotecnologie Avanzate Scarl	4,434%	31/12/2018
		Polo Tecnologico dell'Ambiente Scpa	8,34%	25/09/2018
		Stoà Scpa	8,64%	25/09/2018
		Tecnoborsa Scpa	0,36%	31/12/2018
		Isnart Scpa (già in fase di razionalizzazione)	12,16%	n.a.
		Uniontrasporti Scarl (già in fase di razionalizzazione)	3,32%	n.a.
	RAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'	Mostra d'Oltremare Spa	8,6%	31/12/2020
		Tecno holding Spa	2,23%	31/12/2021
	CONTINUAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE	Acn Srl	25%	n.a.
		Jobcamere Srl;	0,99%	n.a.
		Recupero Crediti Srl;	100%	n.a.
		Retecamere Scarl	0,11%	n.a.
		Si.Re.Na. Scpa;	4,23%	n.a.
Tecnos scrl;		12,5%	n.a.	



Si decideva, in particolare, di procedere, alla razionalizzazione delle partecipate della CCIAA di Napoli, mediante:

- 1) alienazione delle partecipazioni detenute nelle società:
 - a) Centro Agro-Alimentare di Napoli Scpa, per la quota interamente posseduta, pari al 9,09% del capitale, attraverso un bando ad evidenza pubblica per la cessione a titolo oneroso da farsi solo dopo la chiusura del Concordato Preventivo chiesto dalla società;
 - b) Ceinge Biotecnologie Avanzate Scarl, per la quota interamente posseduta, pari al 4,434% del capitale, attraverso un bando ad evidenza pubblica per la cessione a titolo oneroso da concludersi entro il 31/12/2018
 - c) Polo Tecnologico dell'Ambiente Scpa per la quota interamente posseduta, pari al 8,34% del capitale, attraverso un bando ad evidenza pubblica per la cessione a titolo oneroso da concludersi entro il 25/09/2018;
 - d) Stoà Scpa per la quota interamente posseduta, pari al 8,65% del capitale, attraverso un bando ad evidenza pubblica per la cessione a titolo oneroso da concludersi entro il 25/09/2018;
- 2) di procedere al contenimento dei costi, anche tenendo conto di quanto stabilito nella Determina Commissariale n. 37 del 27/03/2018, della partecipazione detenuta nella società: Borsa Immobiliare di Napoli Srl Unip. attraverso la riduzione dei componenti dell'organo di controllo;
- 3) razionalizzazione delle attività della società: Mostra d'Oltremare Spa attraverso l'espletamento delle attività previste dal Piano industriale 2018/2022 approvato dall'Assemblea della Società in data 06/09/2018, da concludersi entro il 31/12/2020;
- 4) di stabilire, per la sola partecipazione indiretta oggetto della revisione, che all'amministratore unico della società Borsa Immobiliare di Napoli Srl Unip., detentrica della partecipazione di II livello nella società Tecnoborsa Scpa sia trasmessa copia della presente affinché predisponga tutti gli atti necessari all'alienazione della partecipazione entro il 31/12/2018, attraverso il recesso o, se necessario, un bando ad evidenza pubblica;

Tanto premesso, si dà atto:

- che il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);
- che detto compendio normativo è stato oggetto di modifiche per effetto delle disposizioni introdotte dal decreto correttivo 16 giugno 2017 n. 100, pubblicato in G.U. 26 giugno 2017 n. 147;



- che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi **non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;**

-che l'Ente camerale, **fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:**

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

“a) **produzione di un servizio di interesse generale**, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) **progettazione e realizzazione di un'opera pubblica** sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) **realizzazione e gestione di un'opera pubblica** ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) **autoproduzione di beni o servizi strumentali** all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) **servizi di committenza**, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

e con caratteristiche definite nell'articolo 4, commi 3, 7 e 8:

- aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;
- aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitata in aree montane;
- spin off o di start up universitari previste dall'art. 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe agli enti di ricerca.

Peraltro, occorre tenere anche presente che il D. Lgs 219/2016 ha sensibilmente cambiato le funzioni delle Camere di Commercio variando, almeno in parte, le finalità istituzionali da perseguire; tutto ciò ha effetti sulla revisione in quanto, secondo l'art. 4 del predetto T.U.S.P. *“le Amministrazioni Pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi **non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.**”*



Chiarito quali partecipazioni possono essere detenute, devono, invece, essere alienate o devono essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, del T.U.S.P., sopra richiamato;

2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Il soddisfacimento degli ulteriori parametri stabiliti dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P, di seguito riportati, costituiscono elemento dirimente di valutazione nelle decisioni di riassetto in termini di razionalizzazione, fusione, soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione:

a) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

b) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

c) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (cinquecentomila, in sede di prima applicazione);

d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.

Ai sensi dell'art. 20 comma 1 del D. Lgs 175/2016 e s.m.i. va adottato entro il 31 dicembre di ogni anno un provvedimento, contenente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione; inoltre il comma 4 prevede che venga espletata una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, che va trasmessa alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

Per quanto sopra riportato, quanto scritto qui di seguito costituisce la relazione di cui sopra.

Le attività di alienazione stanno proseguendo estremamente a rilento in quanto l'Ente, e specificamente il servizio, è notevolmente sotto organico: il solo funzionario di categoria D assegnato, peraltro ad interim, all'Ufficio Partecipate deve occuparsi anche dell'azienda speciale, dei Consorzi e delle Fondazioni partecipate a vario titolo, e dell'Ufficio Programmazione (che ha in carico la programmazione dell'Ente e la parte relativa al Piano Performance).



Riguardo la Società **Borsa Immobiliare di Napoli Srl**, si dà conto di quanto deciso nell'Assemblea della società tenutasi il 19 aprile 2017, nella quale si stabiliva un compenso complessivo di € 15.000 annui per l'amministratore Unico e di € 6.500 per il Collegio Sindacale: tale decisione è stata ratificata con la Determina del Commissario Straordinario n. 37 del 27/03/2018 inviata alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti con nota prot. 15957 del 16/04/2018. Gli importi relativi ai compensi di cui sopra, deliberati il 19/04/2017, risultano in linea con quanto disposto dal Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, approvato con Delibera di Giunta n. 41 del 17/4/2015 e trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti con nota n. 17278 del 16/06/2015, che prevedeva una riduzione del 35% dei costi degli organi amministrativi e di controllo da attuare entro la data del 31/12/2015; tale misura di è stata attuata con la Det. del C. S. n. 25 del 23/3/2016 con la quale veniva approvata la convenzione di servizio tra BIN Srl e CCIAA per l'anno 2016 e veniva stabilita la misura dei compensi per i componenti del CDA in carica fino all'approvazione del bilancio 2016 (euro 30 per un massimo di sei sedute annue), nonché una decurtazione dei compensi per gli organi di controllo in linea con quanto già previsto dalla Delibera di Giunta n. 41. Quindi, con Determinazione del C. S. n. 32 del 30/3/2016, è stata approvata la relazione al Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni, di cui all'art. 1, comma 611 e ss. della legge n. 190/2014, comprensiva anche delle misure di contenimento dei costi già definite con Determinazione del C. S. n. 25 del 23/3/2016.

L'apposita scheda relativa alla Borsa Immobiliare ed allegata alla Determinazione commissariale n.90/2017, pur prevedendo una ulteriore riduzione dei costi degli organi di controllo, non riportava le decisioni assunte e deliberate dall'assemblea della Società del 19 aprile 2017 in merito ai compensi stabiliti per l'Amministratore unico e per l'organo di controllo, che risultano, comunque, ridotti in misura superiore al 35% previsto dalla Delibera di Giunta n. 41 del 17/4/2015 (decurtati rispettivamente da euro 25.000 ad euro 15.000 e da euro 10.400 ad euro 6.500).

Successivamente la Giunta camerale insediatasi ad ottobre scorso, rilevato che la società ricade nella fattispecie prevista dall'art. 4 comma 2 lettera d) del D. Lgs. 175/2016 e considerato che le attività espresse dalla Borsa Immobiliare Srl risultano utili ma non risultano strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, come richiesto dall'articolo 4 comma 1 del D. Lgs 175/2016 ha deliberato di procedere, per quanto sopra esposto, allo scioglimento anticipato della società Borsa Immobiliare Srl Unip., interamente partecipata dalla CCIAA di Napoli, ed alla sua conseguente messa in liquidazione e, pertanto, di richiedere all'Amministratore unico della Società la convocazione dell'Assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento della società e la relativa messa in liquidazione, ed i conseguenti adempimenti di cui all'art. 2487 del Codice civile.

La società **CAAN** Scpa, per la quale era stata decisa l'alienazione in sede di provvedimento versava in una crisi finanziaria tanto profonda che, alla data dei provvedimenti di cui sopra, non erano stati ancora approvati il bilancio 2015 e 2016. Dopo aver ricevuto un'informativa a novembre 2017 si apprendeva dagli organi di informazione e, successivamente, dal Registro Imprese che il CDA della società, al fine di salvaguardare il patrimonio sociale e l'attività svolta dal Centro Agro-Alimentare, aveva deciso nella riunione del 3 gennaio u.s. di presentare la domanda per essere ammessi alla procedura concorsuale del concordato cosiddetto "in bianco" o "con riserva" con continuità aziendale. Tale domanda veniva depositata presso il Tribunale di Nola che dava 120 giorni alla società per la presentazione della documentazione prescritta dalla norma. Successivamente, nell'Assemblea convocata in prima convocazione per il 27 marzo il



socio maggioritario Comune di Napoli procedeva all'approvazione dei bilanci 2015 e 2016, approvazione propedeutica all'ammissione definitiva alla procedura concordataria. La società chiedeva una proroga del termine fissato dal Tribunale di Nola per la presentazione della documentazione per l'ammissione al concordato; tale termine veniva fissato nel 18 luglio. In tale data il CDA si riuniva alla presenza del notaio e stabiliva di presentare la domanda definitiva dell'ammissione della Società al concordato con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 161 **VI c.** l.f.; al momento la Società sta continuando la propria attività in attesa della pronuncia del Tribunale di Nola sull'ammissione o meno alla procedura concordataria. In merito a quanto fatto dall'Ente per l'alienazione della quota societaria di che trattasi è stato esperito un primo tentativo offrendo la stessa agli altri soci, tale tentativo è stato infruttuoso. Non avendo compiuto più alcun atto per la possibile alienazione della quota si ritiene che il rapporto sociale, al momento, rimane ancora in piedi e pertanto risulta praticamente impossibile l'alienazione della quota societaria, almeno finché non si sarà conclusa la procedura concordataria, tenuto conto sia dell'elemento di fatto che, al momento, con tale procedura in corso, non risulta possibile la determinazione di un valore da porre a base d'asta che sia coerente con la situazione societaria sia della condizione di privilegio che la normativa dà, in tali situazioni ai rapporti con i creditori. Pertanto, prima di esperire un tentativo di alienazione della quota societaria tramite bando d'asta pubblica, sarà necessario che la procedura concordataria venga chiusa.

Per la Società **Ceinge** Scarl, si era deciso di aderire alla proposta di protocollo d'intesa con l'Istituto Nazionale Tumori "Fondazione Pascale" che la Regione Campania aveva promosso allo scopo promuovere elevate sinergie nelle attività di ricerca clinica e di ricerca applicata nel campo biomedico. Successivamente i soci Comune di Napoli e Città Metropolitana di Napoli sollecitavano, nel mese di marzo la firma del protocollo d'intesa; ad un ulteriore sollecito del socio Comune di Napoli di fine maggio, la Regione Campania rispondeva che era stato approvato un protocollo d'intesa con l'Università Federico II con il quale si stabiliva che la controllata della regione, "Sviluppo Campania" Spa, alienava la sua partecipazione nella Società all'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II. Inoltre riferiva che, in sede di sottoscrizione del suddetto protocollo d'intesa, l'Università si dichiarava disponibile ad acquisire le quote degli altri soci. Il Comune di Napoli, con nota del 19 giugno u.s., quindi, invitava il socio Università "Federico II" a confermare l'intenzione di acquisire la partecipazione nella Società e a far pervenire la bozza del protocollo d'intesa da sottoporre all'organo politico. Tutte queste note erano inviate per conoscenza anche alla CCIAA; l'Ente, non essendo a conoscenza di alcun fatto che indicasse un'evoluzione della situazione, a sua volta sollecitava, in data 11 settembre u.s., l'Azienda Ospedaliera "Federico II" a confermare l'intenzione di acquisire la partecipazione detenuta dalla CCIAA nella Ceinge Scarl e ad inviare la bozza di protocollo d'intesa. Il tutto, tenuto conto del combinato disposto dei commi 4 e 5 del D. Lgs 175/2016, risultava alquanto urgente in quanto dal 01/10 l'Ente ha perso i diritti sociali nella società della presente scheda. Nell'Assemblea tenutasi il 12 ottobre 2018 il socio maggioritario ha confermato la propria volontà di acquisire le quote degli altri soci ma a tutt'oggi non ha fatto pervenire alcuna notizia.

Riguardo alla società **Isnart** Scpa, per la quale era già stato esercitato il diritto di recesso, si è tenuta in data 18/07/2018 un'assemblea straordinaria nella quale è stata decisa la liquidazione delle partecipazioni dei soci recedenti, tra queste manca, però la



partecipazione della CCIAA di Napoli e pertanto sarà necessario un successivo sollecito affinché la Società provveda a quanto necessario per la liquidazione della stessa.

Riguardo la **Mostra d'Oltremare** SPA si era determinata la cessione della quota di partecipazione in quanto, non essendo l'ufficio istruttore a conoscenza di alcun piano di razionalizzazione, con 4 bilanci in perdita negli ultimi 5 anni non si intravedevano altre possibilità; successivamente perveniva all'Ente il piano di razionalizzazione del Comune di Napoli e si veniva a conoscenza che nell'assemblea del 28 marzo 2017 era stato presentato il piano pluriennale 2017/2021 che prevedeva la dismissione di alcuni assets, il contenimento dei costi ed un incremento dei ricavi con nuovi progetti; tale piano, per un difetto di comunicazione interna, non era noto all'ufficio istruttore. Nell'assemblea del 6 settembre u.s. è stato presentato in assemblea ed approvato dai soci un nuovo piano pluriennale che va dal 2018 al 2022 che prevede un'evoluzione dei ricavi caratteristici, un contenimento dei costi e, per far fronte alla difficile situazione finanziaria ed operare una diminuzione dell'elevato indebitamento, la dismissione di alcuni assets non strumentali. Le trattative per tali dismissioni, sono, in alcuni casi, ad uno stadio avanzato e tali da riportare la situazione dell'indebitamento in un alveo più tranquillo, così da diminuire anche gli oneri finanziari che pesano sul bilancio della Società. Tale piano di razionalizzazione prevede che il suo compimento possa avverarsi entro il 2020.

Riguardo la partecipazione nel **Polo Tecnologico dell'Ambiente Scpa** c'è da premettere che la società è stata interessata, successivamente all'adozione del Piano delle Partecipate nel 2017 da alcuni avvenimenti straordinari, quali l'emissione di un prestito obbligazionario, la firma dell'accordo transattivo con le banche, la vendita di parte del terreno e da ultimo la presentazione di un piano di risanamento aziendale ex art. 67 l.f. che hanno reso estremamente difficile la quantificazione del valore della quota da utilizzare per il bando d'asta da pubblicare. Pertanto gli uffici, agli inizi di agosto, hanno richiesto alla società stessa il valore da prendere come riferimento per l'emittendo bando e la risposta era ritenuta alquanto insoddisfacente e pertanto, nell'assemblea del 12 novembre convocata per l'approvazione del bilancio 2017, si è contestato integralmente quanto risposto.

Si ritiene pertanto continuare la procedura per la razionalizzazione della partecipata facendo attenzione alla tempistica per cercare di massimizzare al massimo il valore della liquidazione della quota.

Riguardo alla partecipazione detenuta in **Stoa'** Scpa si rileva che con deliberazione n. 41 del 17 aprile 2015 la Giunta Camerale, nell'adottare il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, ha ritenuto non più indispensabile la partecipazione in detta società ai fini del perseguimento delle proprie finalità istituzionali; tale indirizzo è stato confermato con il Piano di razionalizzazione straordinario adottato nel 2017.

Con l'adozione della determinazione a contrarre n. 570/2016 si era adottata una prima determina a contrarre; non essendo stata conclusa la procedura ed essendo cambiato nel frattempo il valore, si è dovuto adottare una nuova determina a contrarre, la 430/2018, con la quale si sta procedendo alla dismissione mediante cessione della intera quote azionaria detenuta nella società **STOA'** – Istituto di studi per la direzione e gestione d'impresa – s.c.p.a. La procedura di indizione dell'asta pubblica è in corso.



Riguardo alla partecipazione in **Tecno holding Spa** si è acquisito il piano di razionalizzazione delle attività e si è in attesa di conoscere i risultati e le tempistiche dello stesso.

Riguardo alla società **Uniontrasporti Scarl**, per la quale era già stato esercitato il diritto di recesso si rileva che la procedura si è conclusa il 19 dicembre con l'acquisto della partecipazione da parte della Camera della Venezia-Giulia che ha esercitato il diritto di prelazione.

Riguardo la partecipazione indiretta in **Tecnoborsa Scpa**, riscontrata nel piano di razionalizzazione delle partecipate, approvato nell'ottobre 2017, l'impossibilità della detenzione della stessa si decideva che la CCIAA di Napoli disponesse in sede assembleare opportuni indirizzi in ordine all'immediato avvio della procedura di evidenza pubblica per la dismissione della quota, previo espletamento di tutte le procedure previste dallo statuto. In data 29/09/2017 l'amministratore Unico della B.I.N. Srl inviava la richiesta di recesso dalla Società anche in considerazione della percentuale detenuta (solo 0,36%) e del fatto che già a suo tempo aveva offerto in opzione agli altri soci le quote detenute. Per inciso risulta che i bandi ad evidenza pubblica della Regione Lazio e della Camera di Commercio di Novara per l'alienazione della loro quota societaria detenuta in Tecnoborsa sono andati deserti. Compulsata dal socio, la Società ha risposto che hanno avviato le verifiche necessarie per verificare la legittimità della richiesta e le eventuali procedure da adottare, al fine di perfezionare il recesso richiesto dal socio. Nella prossima assemblea che si terrà tra settembre ed ottobre verrà discussa la possibilità di concedere il recesso ai soci che ne abbiano fatto richiesta. Qualora si addivenisse ad una risposta negativa da parte della Società, il socio B.I.N. Srl dovrà provvedere, con l'ausilio della CCIAA, alla pubblicazione del bando di vendita della quota societaria per addivenire, qualora lo stesso vada deserto, alla liquidazione della stessa secondo il procedimento stabilito dall'articolo 2437 del codice civile.

Riguardo alla **Recupero Crediti Srl** in liquidazione, essendo stata chiusa la fase della liquidazione la stessa è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 09 novembre 2017.

Infine riguardo alla società **Job Camere Srl** in liquidazione, si annota che per la stessa è stata prospettata la concreta possibilità di cessione totalitaria delle quote con un incasso che sarebbe superiore a quello derivante dalla chiusura della liquidazione e pertanto, con la Determina Commissariale n. 114 del 11 settembre 2018, è stato conferito mandato irrevocabile allo svolgimento della procedura di cessione totalitaria delle quote societarie. Tale procedura, da quanto risulta non è andata a buon fine in quanto non si è avverata la condizione fondamentale che era quella che tutti i soci esprimessero parere favorevole e pertanto, da quanto risulta agli uffici, si continuerà nella liquidazione che dovrebbe aver fine nel 2019.

Si rappresenta, inoltre, che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero **di mancata alienazione entro il termine annuale prescritto, l'Ente non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;**



Le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

In applicazione delle norme e dei principi sopra enunciati e della ricognizione effettuata, l'organo di indirizzo è chiamato nuovamente a verificare e valutare l'attuale strategicità della partecipazione per il conseguimento dei fini istituzionali dell'Ente enunciati all'art. 2 della legge n. 580/1993 e s.m.i. ed alla sussistenza dei requisiti prescritti dalla richiamata normativa ai fini del mantenimento delle partecipazioni in questione ancora detenute, alla luce della ricognizione effettuata nelle schede istruttorie allegate, e ad assumere le conseguenti decisioni in ordine alle misure di razionalizzazione attuabili.

Per l'analisi di dettaglio della natura e caratteristiche delle partecipazioni detenute, dei dati di fatturato medio e dei risultati gestionali dell'ultimo triennio, si fa espresso rinvio alla relazione predisposta, contenente, schede analitiche per ciascuna società; il documento è allegato alla presente relazione istruttoria (All. A). All'interno di tale relazione, secondo il format pubblicato sul "Portale Tesoro" del MEF, sono state riportate le decisioni prese dall'Organo di vertice dell'Ente, in ordine al mantenimento o meno delle partecipazioni ed alle eventuali modalità di razionalizzazione.

In ordine ai profili della competenza all'adozione dell'atto, si richiamano:

- L'art. 14, comma 5, lettera b), della Legge n. 580/93 e s.m.i.;
- L'art. 26, lettera g) del vigente Statuto Camerale, che assegna alla Giunta la competenza a deliberare in materia di partecipazione della Camera di Commercio *"a consorzi, società, associazioni, fondazioni, gestione di aziende e servizi speciali, sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali e sulle dimissioni societarie e sulla partecipazione ad accordi di programma ed in ordine all'adozione di moduli collaborativi con altre pubbliche amministrazioni e con privati"*.

Per le singole partecipazioni è stata approntata, come previsto dall'art. 20 comma 2 del D. Lgs 175/2016 e s.m.i., una relazione tecnica, sulla falsariga di quanto recentemente pubblicato sul "Portale Tesoro" del Mef, dove per ogni partecipazione sono stati inseriti tutti i dati richiesti dalla normativa.

Il Responsabile dell'Ufficio Partecipate
F.to Dr. Gaetano Nuzzo

IL DIRIGENTE

Vista e condivisa la relazione istruttoria sopra riportata,
Richiamata e fatta propria la relazione, allegata al presente provvedimento(All. A);
Vista la nota Unioncamere 55260 del 20.12.2018;
Vista la legge n. 580/1993 e s.m.i.;



Richiamato l'art. 4, comma 5, del d.lgs. 219/2016 relativo al riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura;

Vista la Legge 244/2007 "disposizioni per la formazione annuale e pluriennale del bilancio dello Stato" che fa obbligo anche alla Camere di Commercio di non costituire società, aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e di non assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

Visto quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, "Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., la CCIAA di Napoli ha già provveduto ad effettuare, con la Determina commissariale n. 87 del 29 settembre 2017, una ricognizione di tutte le partecipazioni dalla stessa possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate o costituire oggetto di provvedimenti di razionalizzazione che successivamente, con la determinazione commissariale n. 90 del 10 ottobre 2017, ha provveduto ad integrare quella approvata precedentemente con riguardo alle decisioni su Tecno Holding Spa e che infine con la Determina Commissariale n. 131 del 25 settembre 2018 sono stati modificate e/o integrate alcune decisioni alla luce dei fatti accaduti dopo i provvedimenti del 2017;

Vista la delibera di Giunta n. 34 del 19 dicembre 2018 contenente i provvedimenti da assumere per la partecipazione della Borsa Immobiliare Srl Unipersonale;

Tenuto conto che l'unico dipendente di cat. D assegnato all'Ufficio Partecipate, oltre a quanto esposto in premessa, è stato impegnato anche in altre attività quali la Task Force per il Rinnovo del Consiglio Camerale e come componente dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, per cui le attività dell'Ufficio proseguono con enormi difficoltà;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Atteso che l'oggetto della valutazione riguarda la verifica della coerenza delle partecipazioni societarie, direttamente possedute e indirettamente possedute attraverso società controllate, rispetto alle finalità istituzionali dell'Ente pubblico, così come definite dalla Legge 580/1993 e s.m.i.; tale valutazione deve essere svolta, caso per caso, a prescindere che si tratti di partecipazione di controllo o di minoranza ovvero che riguardi società interamente in mano pubblica ovvero società miste;

Tenuto conto che, per quanto riguarda le sole partecipazioni oggetto di razionalizzazione la situazione è la seguente:



Borsa Immobiliare Srl Unip.	Riduzione dei costi	Conclusa
Centro Agro-Alimentare di Napoli Scpa	Cessione a titolo oneroso	Ferma a causa della fase concordataria
Ceinge Biotecnologie Avanzate Scarl	Cessione a titolo Oneroso	In avanzamento
Polo Tecnologico dell'Ambiente Scpa	Cessione a titolo Oneroso	In avanzamento
Stoà Scpa	Cessione a titolo Oneroso	In avanzamento
Tecnoborsa Scpa	Recesso	In avanzamento
Isnart Scpa (già in fase di razionalizzazione)	Recesso	In avanzamento
Uniontrasporti Scarl (già in fase di razionalizzazione)	Recesso	Concluso
Mostra d'Oltremare Spa	Razionalizzazione delle attività	In avanzamento
Tecno holding Spa	Razionalizzazione delle attività	In avanzamento

Al fine quindi di effettuare correttamente la revisione è necessario tenere in particolare considerazione le norme del Testo Unico relative:

- alle tipologie di società che è possibile costituire o cui partecipare (art.3)
- alle finalità di partecipazioni e del loro mantenimento (art.4)
- agli oneri di motivazione analitica (art.5)
- alla revisione annuale ed alle conseguenti sanzioni in caso di inadempimento (art. 20).

Ciò premesso, tenuto conto delle indicazioni di cui alla richiamata normativa

PROPONE

- 1) di prendere atto della ricognizione delle partecipazioni detenute dalla Camera di Commercio di Napoli al 31 dicembre 2017 e adottare, ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del D.Lgs 175/2016, il piano di razionalizzazione annuale comprensivo della relazione sull'attuazione del piano individuando le società ritenute non più necessarie per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ente o prive dei requisiti richiesti dalla normativa;
- 2) di valutare, alla luce delle norme, degli atti richiamati in premessa, della relazione sull'avanzamento delle attività qui sopra riportata e della relazione tecnica allegata, nella quale sono esplicitati il mantenimento o meno della partecipazione e le relative motivazioni analitiche, deliberando, ai sensi e per gli effetti di cui l'art. 20, comma 1, del d. lgs 175/2016, secondo il seguente prospetto :



Azioni intraprese	Denominazione società	% quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi (gg/mm/aaaa)	
MANTENIMENTO	Ecocerved Scarl	0,31%	n.a.	
	Ic Outsourcing Scarl	0,877%	n.a.	
	Infocamere Scpa	1,459%	n.a.	
	Stazione Sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti Srl	33,33%	n.a.	
	Tecnoservicecamere Scpa	1,233%	n.a.	
RAZIONALIZZAZIONE	CESSIONE O RECESSO (CONTINUAZIONE)	Centro Agro-Alimentare di Napoli Scpa	9,09%	Non Definibile
		Ceinge Biotecnologie Avanzate Scarl	4,434%	30/09/2019
		Polo Tecnologico dell'Ambiente Scpa	8,34%	30/09/2019
		Stoà Scpa	8,64%	30/09/2019
		Tecnoborsa Scpa	0,36%	30/06/2019
		Isnart Scpa (già in fase di razionalizzazione)	12,16%	30/06/2019
		Uniontrasporti Scarl (già in fase di razionalizzazione)	3,32%	CONCLUSO
	RAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'	Mostra d'Oltremare Spa	8,6%	31/12/2020
		Tecno holding Spa	2,23%	31/12/2021
	LIQUIDAZIONE	Borsa Immobiliare Srl Unip.	100%	31/12/2019 ⁽¹⁾
	CONTINUAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE	Acn Srl	25%	n.a.
		Jobcamere Srl;	0,99%	n.a.
		Recupero Crediti Srl;	100%	n.a.
Retecamere Scarl		0,11%	n.a.	
Si.Re.Na. Scpa;		4,23%	n.a.	
Tecnos scrl;		12,5%	n.a.	

⁽¹⁾ Comprensiva della chiusura della liquidazione



considerando che il mantenimento delle partecipazioni risponde sia al requisito della stretta necessarietà per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4 comma 1 del d. lgs. 175/2016) sia al requisito della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria (art. 5 comma 1 del d. lgs 175/2016);

- 3) di disporre la trasmissione del presente atto al Collegio dei Revisori;
- 4) di disporre la trasmissione del Piano operativo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
- 5) di disporre la trasmissione del Piano operativo alla struttura del Ministero dell'Economia e delle Finanze indicata all'art. 15 del d. lgs 175/2016;
- 6) di disporre la trasmissione del Piano operativo al Ministero dello Sviluppo Economico secondo quanto prescritto dall'art. 4, comma 5, del D.Lgs. 219 del 25 novembre 2016;
- 7) di disporre la pubblicazione del Piano nel sito internet istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Dirigente
F.to Dr.ssa Ilaria Desiderio

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista e condivisa l'istruttoria effettuata dal Responsabile dell'Ufficio Partecipate e la proposta di determinazione avanzata dal dirigente supplente dell'Area AA.GG. – Programmazione dott.ssa Ilaria Desiderio descritta nelle pagine che precedono, attestante la legittimità e la regolarità del relativo procedimento, la trasmette, condividendola, al Sig. Presidente della Camera di Commercio per l'adozione dei successivi provvedimenti di competenza;

Il Segretario Generale
F.to Avv. Mario Esti

LA GIUNTA CAMERALE

Richiamato l'art. 4, comma 5, del d.lgs. 219/2016 relativo al riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura;

Vista la relazione istruttoria e la proposta avanzata dal Dirigente supplente dell'Area AA.GG. – Programmazione dr.ssa Ilaria Desiderio e condivisa dal Segretario Generale;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione (Relazione Tecnica), dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;



Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento degli interessi pubblici a cui è preposta l'attività di questo ente a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio ai sensi dell'art. 20, c.1 e 3, T.U.S.P.;

Dato atto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici competenti secondo quanto indicato nella Relazione allegata alla presente;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Tenuto conto degli atti istruttori compiuti dai servizi competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute;

Considerato che la scelta delle modalità pratiche ed operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà concretamente riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, con l'eccezione dei casi di cui all'art. 10, c.2, secondo periodo;

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., la CCIAA di Napoli ha già provveduto ad effettuare, con la Determina commissariale n. 87 del 29 settembre 2017, una ricognizione di tutte le partecipazioni dalla stessa possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate o costituire oggetto di provvedimenti di razionalizzazione che successivamente, con la determinazione commissariale n. 90 del 10 ottobre 2017, ha provveduto ad integrare quella approvata precedentemente con riguardo alle decisioni su Tecno Holding Spa e che infine con la Determina Commissariale n. 131 del 25 settembre 2018 sono stati modificate e/o integrate alcune decisioni alla luce dei fatti accaduti dopo i provvedimenti del 2017;

Ritenuto necessario approvare apposito provvedimento che dà conto di quanto svolto dall'Ente ai fini della razionalizzazione e con il quale si effettua la revisione annuale prevista dal TUSP;

Tenuto conto che, per quanto riguarda le sole partecipazioni oggetto di razionalizzazione la situazione è la seguente:



Borsa Immobiliare Srl Unip.	Riduzione dei costi	Conclusa
Centro Agro-Alimentare di Napoli Scpa	Cessione a titolo oneroso	Ferma a causa della fase concordataria
Ceinge Biotecnologie Avanzate Scarl	Cessione a titolo Oneroso	In avanzamento
Polo Tecnologico dell'Ambiente Scpa	Cessione a titolo Oneroso	In avanzamento
Stoà Scpa	Cessione a titolo Oneroso	In avanzamento
Tecnoborsa Scpa	Recesso	In avanzamento
Isnart Scpa (già in fase di razionalizzazione)	Recesso	In avanzamento
Uniontrasporti Scarl (già in fase di razionalizzazione)	Recesso	Concluso
Mostra d'Oltremare Spa	Razionalizzazione delle attività	In avanzamento
Tecno holding Spa	Razionalizzazione delle attività	In avanzamento

Vista la delibera di Giunta n. 34 del 19 dicembre 2018 contenente i provvedimenti da prendere per la partecipazione della Borsa Immobiliare Srl Unipersonale;

Ritenuto congruo procedere, alla razionalizzazione delle partecipate della CCIAA di Napoli, mediante:

1. continuazione delle procedure di alienazione delle partecipazioni detenute nelle società:
 - a) Centro Agro-Alimentare di Napoli Scpa, per la quota interamente posseduta, pari al 9,09% del capitale, attraverso un bando ad evidenza pubblica per la cessione a titolo oneroso dopo la chiusura del Concordato Preventivo;
 - b) Ceinge Biotecnologie Avanzate Scarl, per la quota interamente posseduta, pari al 4,434% del capitale, attraverso cessione a titolo oneroso da concludersi entro il 30/09/2019;
 - c) Polo Tecnologico dell'Ambiente Scpa per la quota interamente posseduta, pari al 8,34% del capitale, attraverso un bando ad evidenza pubblica per la cessione a titolo oneroso da concludersi entro il 30/09/2019;
 - d) Stoà Scpa per la quota interamente posseduta, pari al 8,64% del capitale, attraverso un bando ad evidenza pubblica per la cessione a titolo oneroso da concludersi entro il 30/09/2019;

in quanto le stesse, come riportato nella relazione allegata (all.A) non sono più strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e/o non sono più finanziariamente sostenibili;



2. conferma del recesso già deliberato e comunicato nelle società:
 - a) Isnart Scpa da concludersi entro il 30/06/2019;
 - b) Uniontrasporti Scarl, ormai già concluso
 - c) Tecnoborsa Scpa da concludersi entro il 30/09/2019;

3. Messa in liquidazione della società:
 - a) Borsa Immobiliare di Napoli Srl Unip.
in quanto la stessa, come riportato nella relazione allegata (All.A) e nella propria Delibera n. 34 del 19/12/2018 non è più strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali

4. Mantenimento senza intervento delle partecipazioni nelle società:
 - a) Ecocerved Scarl;
 - b) Ic Outsourcing Scarl;
 - c) Infocamere Scpa;
 - d) Stazione Sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti Srl;
 - e) Tecnoservicecamere Scpa;

5. Razionalizzazione delle attività da parte delle società
 - a) Mostra d'Oltremare SPA da concludersi entro il 31/12/2020;
 - b) Tecno holding Scpa da concludersi entro il 31/12/2021;

Rilevata la necessità che i servizi competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi indicati dalla normativa di settore;

Richiamato il piano di razionalizzazione straordinario già adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, provvedimento del quale il presente atto costituisce anche relazione sull'attuazione dello stesso ai sensi dell'art.20, c.4, T.U.S.P.;

Visto che l'atto rientra nell'ambito della competenza della Giunta camerale, ai sensi dell'art. 14 della legge 580/93 come modificata dal d. lgs 219/2016.

Presenti e votanti n. 7 componenti;

con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2. di approvare e fare propria la ricognizione delle partecipazioni possedute dalla Camera di Commercio di Napoli alla data del 31 dicembre 2017, prese in esame in questo provvedimento, accertandole (come da allegato A) alla presente determinazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;



3. di procedere all'alienazione delle partecipazioni detenute nelle seguenti società:

- a) Centro Agro-Alimentare di Napoli Scpa, per la quota interamente posseduta, pari al 9,09% del capitale, attraverso un bando ad evidenza pubblica per la cessione a titolo oneroso dopo la chiusura del Concordato Preventivo;
- b) Ceinge Biotecnologie Avanzate Scarl, per la quota interamente posseduta, pari al 4,434% del capitale, attraverso cessione a titolo oneroso da concludersi entro il 30/09/2019;
- c) Polo Tecnologico dell'Ambiente Scpa per la quota interamente posseduta, pari al 8,34% del capitale, attraverso un bando ad evidenza pubblica per la cessione a titolo oneroso da concludersi entro il 30/09/2019;
- d) Stoà Scpa per la quota interamente posseduta, pari al 8,64% del capitale, attraverso un bando ad evidenza pubblica per la cessione a titolo oneroso da concludersi entro il 30/09/2019;
 - i. di incaricare il Dirigente Area AAGG e Programmazione affinché predisponga le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
 - ii. di riservare alla Giunta il coordinamento e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato;

4. di procedere alla messa in liquidazione della società Borsa Immobiliare di Napoli Srl Unip.;

5. di confermare il recesso già deliberato e comunicato nelle società:

- a) Isnart Scpa da concludersi entro il 30/06/2019;
- b) Uniontrasporti Scarl, ormai già concluso
- c) Tecnoborsa Scpa da concludersi entro il 30/09/2019;

6. di prendere atto della razionalizzazione delle attività nelle società:

- d) Mostra d'Oltremare SPA da concludersi entro il 31/12/2020;
- e) Tecno holding Scpa da concludersi entro il 31/12/2021;

7. di mantenere senza intervento la partecipazione nelle società:

- a) Ecocerved Scarl;
- b) Ic Outsourcing Scarl;
- c) Infocamere Scpa;
- d) Stazione Sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti Srl;
- e) Tecnoservicecamere Scpa;

8. Di dare atto che le seguenti società partecipate dalla CCIAA di Napoli sono attualmente in stato di liquidazione:



Società	Data scioglimento
Retecamere s.c.ar.l.	04/09/2013
Si.re.na – Città storica s.c.p.a. in liquidazione	11/01/2013
Tecnos scarl	17/01/2005
ACN srl	29/05/2014
Job camere	20/08/2015

9. di disporre la trasmissione del presente atto al Collegio dei revisori dei conti;

10. di disporre la trasmissione del presente provvedimento alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, alla struttura del Ministero dell'Economia e delle Finanze indicata all'art. 15 del d.lgs. 175/2016 e al Ministero dello Sviluppo Economico;

11. di disporre la trasmissione del presente atto a tutte le società partecipate dall'Ente oggetto di razionalizzazione, e la pubblicazione del Piano nel sito internet istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente- Enti controllati";

12. di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo in considerazione dell'urgenza di provvedere.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Mario Esti

IL PRESIDENTE
F.to dr. Ciro Fiola

Originale firmato con firma autografa e conservato presso la CCIAA di Napoli ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs n° 39 del 12/02/93